



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026

**ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006 E ART. 7 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 NOVEMBRE 2007, N. 24-104/LEG**

1. SOGGETTO RICHIEDENTE

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la potestà dei genitori oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La redazione della domanda di concessione di facilitazioni di viaggio e la relativa sottoscrizione devono avvenire presso il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie, utilizzando apposito modulo appositamente predisposto.

Le modalità per la presentazione della domanda sono le seguenti:

**PRENDERE APPUNTAMENTO AL N. 0465/339512
PRIMA DEL GIORNO 28 NOVEMBRE 2025**

PRESENTARSI PERSONALMENTE PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA
PRESSO IL SERVIZIO ISTRUZIONE DELLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
in VIA P. GNESOTTI, 2 a TIONE DI TRENTO
ENTRO IL TERMINE TASSATIVO DELLE

ore 17.00 di GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2025

3. DESTINATARI

Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti nella Comunità delle Giudicarie e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026 (pertanto, possono accedere al contributo gli studenti che, a quella data, non abbiano ancora compiuto il ventunesimo anno di età).

4. REQUISITI DI AMMISSIONE

Le facilitazioni di viaggio possono essere riconosciute agli studenti ai quali risulti impossibile fruire giornalmente, in tempo utile, di un servizio di trasporto pubblico dalla propria residenza alla sede scolastica e viceversa.

L'intervento consiste in un contributo forfetario calcolato sulla base della distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. A tal fine non sono considerate tratte inferiori ai 2 chilometri; tale misura costituisce franchigia nella determinazione del contributo.

Le facilitazioni di viaggio non sono concesse per necessità correlate ai rientri periodici in famiglia degli studenti conviventi.

La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

Il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio o a mezzo vettore, al netto della franchigia, considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 20 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

5. MODALITA' DI CALCOLO

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica Icef Famiglia compreso tra 0,00 e 0,45 la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio o vettore il rimborso chilometrico pari a 20 centesimi;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica Icef Famiglia superiore a 0,45 la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio o vettore il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi.
- La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF Famiglia.

Il beneficio è comunque concesso fino all'importo massimo di euro 800,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE

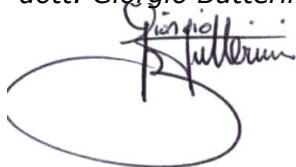
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della domanda di facilitazione di viaggio la Comunità delle Giudicarie approva la graduatoria definitiva dei beneficiari. La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

7. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G. P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002. dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Tione di Trento, 7 novembre 2025

IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Butterini



L'ASSESSORE AL DIRITTO ALLO STUDIO
Flavio Riccadonna

